



COMUNE DI PRESENZANO

PROVINCIA DI CASERTA



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

# **COMUNE DI PRESENZANO**

## Provincia di Caserta



### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 27 DEL 27/11/2015  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DEL 26/07/2016  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 28/07/2017**



COMUNE DI PRESENZANO

PROVINCIA DI CASERTA



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

**INDICE**

***CAPO I  
PRINCIPI GENERALI***

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Natura degli interventi**
- Art. 3 - Soggetti beneficiari**

***CAPO II  
CONTRIBUTI***

- Art. 4 - Criteri di programmazione**
- Art. 5 - Tipologia e modalità degli interventi**
- Art. 6 - Contributi a enti e/o associazioni**
- Art. 7 - Contributi nel settore scolastico – scuola media inferiore e scuola media superiore**
- Art. 8 - Contributi nel settore universitario e post-universitario**
- Art. 9 – Contributi per il conseguimento di qualifiche professionali di I° e II° livello legalmente riconosciute in Italia o nella Comunità Europea e per il conseguimento di certificazioni informatiche e linguistiche riconosciute dal MIUR.**
- Art. 10 - Contributi per spese sostenute per acquisto farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.**
- Art. 11 - Contributi per spese sostenute per la partecipazione dei cittadini residenti e stabilmente dimoranti in Presenzano ai soggiorni-vacanza o ai viaggi di istruzione organizzati dall'ente**
- Art. 12 – Contributi a favore delle famiglie: bonus neonato.**
- Art. 13 – Contributi una tantum a favore delle famiglie: bonus neonato comunale - abrogato.**

***CAPO III  
VANTAGGI ECONOMICI***

- Art. 14 - Destinatari degli interventi**
- Art. 15 - Natura del vantaggio economico**
- Art. 16 - Utilizzo di immobili, strutture o beni**
- Art. 17 - Servizi a domanda individuale (mensa) e trasporto scolastico**

***CAPO IV  
CONTRIBUTI STRAORDINARI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE FISICHE***

- Art. 18 - Oggetto**
- Art. 19 - Obiettivi**



**COMUNE DI PRESENZANO**

**PROVINCIA DI CASERTA**



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

- Art. 20 - Contributi**
- Art. 21 - Destinatari**
- Art. 22 - Stato di Bisogno**
- Art. 23 - Forma delle prestazioni**
- Art. 24 - Modalità di erogazione**
- Art. 25 - Definizione del nucleo familiare**
- Art. 26 - Parenti tenuti agli alimenti**
- Art. 27 - Interventi di sostegno economico diretto**
- Art. 28 - Interventi economici per necessità di carattere straordinario**
- Art. 29 - Assegnazione di titoli di acquisto**
- Art. 30 - Modalità di presentazione delle richieste di interventi**
- Art. 31 - Istruttoria della domanda**

***CAPO V  
PATROCINI***

- Art. 32 - Natura del patrocinio**
- Art. 33 - Soggetto competente alla concessione di patrocini**
- Art. 34 - Soggetti beneficiari dei patrocini**
- Art. 35 - Criteri per la concessione di patrocini**
- Art. 36 - Concessione di patrocini in casi eccezionali**
- Art. 37 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**
- Art. 38 - Procedura per la concessione di patrocini**
- Art. 39 - Utilizzo dello stemma del Comune**
- Art. 40 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico**
- Art. 41 - Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro**
- Art. 42 - Rendicontazione dei patrocini concessi**

***CAPO VI  
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE***

- Art. 43 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione**
- Art. 44 - Albo dei beneficiari**
- Art. 45 - Disposizioni finali**



**COMUNE DI PRESENZANO** **PROVINCIA DI CASERTA**  
**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,**  
**SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,**  
**ASSOCIAZIONI.**



## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Presenzano a persone fisiche, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni senza scopo di lucro di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

#### **Art. 2 - Natura degli interventi**

1. L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:
  - a) **contributi**: sono tali tutte le forme di corresponsione a fondo perduto di somme per lo svolgimento, da parte del soggetto beneficiario, di attività in linea con le finalità istituzionali che l'ente è chiamato a perseguire per disposizioni di legge o di Statuto ed aventi carattere esclusivamente occasionale (sono escluse le contribuzioni all'attività statutaria ordinaria degli enti e delle associazioni) per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo e purché ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
  - b) **vantaggi economici**: sono tali tutte le fruizioni di beni e servizi gratuiti o comunque a tariffe agevolate, nonché le fruizioni gratuite o agevolate di servizi o beni mobili ed immobili del Comune (con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo);
  - c) **sussidi ed ausili finanziari**: sono tali le erogazioni di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.  
In particolare si definiscono:
    - c.1) sussidi, gli interventi di carattere socio-assistenziale previsti nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
    - c.2) ausili finanziari, gli interventi straordinari volti a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie;
  - d) **patrocinio**: consiste nell'adesione, anche solo morale, previo apprezzamento dell'iniziativa, ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente e ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

***Art. 3 - Soggetti beneficiari***

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 2 del presente Regolamento, persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni senza scopo di lucro, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti ed operanti nel territorio ove:

*a) nel caso di persone fisiche (residenti da almeno due anni e dimoranti per almeno sei mesi all'anno):*

- versino in condizione disagiata e tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita, così come specificato al CAPO IV;
- pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente, purché non abbiano fini di lucro;
- si trovino in condizioni di disagio e siano in regola con le vigenti norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza delle persone prive della cittadinanza italiana;

I contributi alla persona sono in particolare finalizzati ai seguenti interventi:

- a) protezione e tutela del bambino, dal concepimento;
- b) assistenza e tutela di anziani, inabili e diversamente abili;
- c) inserimento sociale di tutte le categorie di persone svantaggiate;
- d) prevenzione e recupero delle dipendenze;
- e) tutela della maternità;
- f) tutela del diritto al lavoro e all'alloggio;
- g) assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio, con l'intento di favorire il reinserimento sociale e lavorativo;
- h) interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche oltre l'obbligo scolastico;
- i) promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, diversamente abili, categorie svantaggiate.
- j) protezione e tutela di persone maltrattate.

*b) nel caso di enti pubblici e privati, associazioni senza scopo di lucro:*

- abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità istituzionali di legge o statutarie ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, con preferenza di coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
- perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
- effettuino interventi per la sistemazione di immobili di proprietà di soggetti privati che siano di pubblico interesse nel territorio comunale;
- compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;



COMUNE DI PRESENZANO

PROVINCIA DI CASERTA



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

- intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
- intervengano in favore di iniziative umanitarie.

2. La concessione di contributi a favore di imprese individuali o societarie, nel necessario rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato (condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013) e di quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), è disciplinata in apposito regolamento comunale.



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

**CAPO II**

**CONTRIBUTI**

***Art. 4 - Criteri di programmazione***

1. Ai fini della predisposizione e dell'approvazione dello schema di bilancio è competenza esclusiva della Giunta comunale proporre l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, scuole, enti religiosi, ecc).
2. Nel bilancio le risorse disponibili sono distinte ed assegnate sulla base delle tipologie individuate di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili; la valutazione, nonché l'accoglimento delle singole domande di contributo da parte del competente responsabile o della giunta, ove competente, ha luogo sulla base dei criteri fissati nel presente regolamento e nei limiti delle risorse disponibili.

***Art. 5 - Tipologia e modalità degli interventi***

1. Gli interventi del Comune sono distinti in:
  - a) interventi a favore delle persone fisiche consistenti in erogazioni di contributi diretti straordinari a sostegno del disagio socio-economico o indiretti nei settori dei servizi di trasporto scolastico scuole dell'obbligo, mensa scolastica, spese relative alla frequenza delle scuole medie e superiori (libri di testo, tasse di iscrizione e trasporto), tasse universitarie, spese farmaceutiche;
  - b) interventi in sostegno di enti e associazioni senza scopo di lucro nei campi dello sport, cultura, promozione del territorio, scuola, dell'organizzazione di eventi in occasione delle principali festività religiose e/o di eventi aggregativi in particolari occasioni;
  - c) altre tipologie di contributi o vantaggi comunque denominati a favore di persone fisiche o enti e società sono o saranno disciplinati o in appositi regolamenti (es. imprenditoria) o in avvisi pubblici (es. sostegno al reddito).

***Art. 6 - Contributi a enti e/o associazioni***

1. I contributi straordinari, consistenti nell'erogazione di un contributo in denaro a enti e/o associazioni, sono concessi dalla competente giunta comunale o per l'organizzazione degli eventi descritti nell'art. 5 o per:
  - a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente in linea con le finalità statutarie;
  - b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o presidente dell'ente richiedente ed essere corredate di:



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

- a) descrizione dell'iniziativa programmata e delle relative finalità, ossia degli scopi che l'ente o associazione intende perseguire e che siano in ogni caso in linea con le finalità dell'ente pubblico;
  - b) previsione di spesa dell'iniziativa, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
  - c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
  - d) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
  - e) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili stanziare nel bilancio e determinando l'entità del contributo sulla base delle medesime e della richiesta.
  4. In caso di contemporanea richiesta di contributi straordinari per eventi e/o manifestazioni verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:
    - caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
    - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
    - numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.
  5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari per analoghe attività.
  6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate in un congruo termine prima della data della manifestazione o della realizzazione dell'iniziativa. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, anche nell'immediatezza dell'evento.
  7. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario dovrà presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
    - a) relazione sulle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, ivi compreso il contributo comunale;
    - b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal presidente, con la quale si attesta la concessione di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione presentata;
    - c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
    - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.
  8. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari; la documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.
  9. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo.



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

10. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (es. scontrini) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo ed espliciti qual è il bene acquistato.
11. La giunta nel provvedimento di concessione ha facoltà di anticipare nel limite massimo del 50% l'erogazione del contributo, ove la stessa sia necessario per lo svolgimento delle attività e dei programmi valutati positivamente dall'Amministrazione.

**Art. 7 - Contributi nel settore scolastico - scuola media inferiore e scuola media superiore**

1. Nel rispetto delle previsioni di spesa saranno erogati contributi a favore:
- a) delle Scuole Materne, Elementari e Medie Statali e non Statali (Inferiori e Superiori) ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento dell'istituzione;
  - b) a favore di studenti delle scuole medie inferiori residenti da almeno due anni e stabilmente dimoranti per almeno sei mesi nel Comune di Presenzano per l'acquisto di libri, le tasse scolastiche a condizioni che gli stessi siano stati promossi alla classe successiva.  
All'avviso pubblico dovrà essere data la dovuta pubblicità e le domande dovranno essere corredate delle fatture originali dettagliate relative all'acquisto dei libri di testo, della ricevuta di versamento della tassa di iscrizione (se dovuta), l'elenco dei libri di testo rilasciato dalla scuola e l'attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente;
  - c) a favore di studenti delle scuole medie statali superiori residenti da almeno due anni e stabilmente dimoranti nel Comune di Presenzano per l'acquisto dei libri di testo, le tasse scolastiche, nonché le spese di trasporto scolastico (solo abbonamenti) e a condizione che gli stessi siano stati promossi alla classe successiva. Le domande dovranno essere corredate delle fatture originali dettagliate relative all'acquisto dei libri di testo, dell'elenco dei libri di testo rilasciato dalla scuola, della ricevuta di versamento in originale riferita all'iscrizione all'anno scolastico, degli abbonamenti pagati nel corso del precedente anno scolastico e dell'attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente;
2. Per tali contributi si applicherà (salva riduzione percentuale a tutti i beneficiari a seconda della disponibilità di stanziamento del bilancio di previsione annuale) i seguenti criteri:

| LIMITI INFERIORI E SUPERIORE ISEE riferito ai redditi dell'anno precedente |               | PERCENTUALE DI CONTRIBUTO SPETTANTE |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| da € 0,00                                                                  | a € 25.000,00 | 100%                                |
| da € 25.000,01                                                             | a € 35.000,00 | 80%                                 |
| da € 35.000,01                                                             | a € 45.000,00 | 60%                                 |
| da € 45.000,01                                                             | a € 65.000,00 | 30%                                 |
| oltre 65.001,00                                                            |               | 0%                                  |

3. Il responsabile del procedimento, il cui termine è fissato in 60 giorni, è il responsabile del servizio amministrativo.



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

***Art. 8 - Contributi nel settore universitario e post-universitario***

1. Il Comune provvede – nei limiti delle disponibilità di bilancio – a stanziare risorse per contributi relativi al pagamento delle tasse universitarie relative all'anno accademico ricadente nel bilancio di esercizio, ivi comprese quelle per la frequenza del Conservatorio Statale di Musica a favore di studenti in possesso del requisito della residenza da almeno due anni. In tali casi dovrà essere documentato il superamento per anno accademico almeno del 60% degli esami per crediti formativi previsti dal piano di studi. Il contributo spetterà secondo la seguente tabella:

| LIMITI INFERIORI E SUPERIORE ISEE riferito ai redditi dell'anno precedente |               | PERCENTUALE DI CONTRIBUTO SPETTANTE |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| da € 0,00                                                                  | a € 25.000,00 | 100%                                |
| da € 25.000,01                                                             | a € 35.000,00 | 80%                                 |
| da € 35.000,01                                                             | a € 45.000,00 | 60%                                 |
| da € 45.000,01                                                             | a € 65.000,00 | 30%                                 |
| oltre € 65.000,00                                                          |               | 0%                                  |

e comunque nel limite massimo di € 1.000,00. Il rimborso determinato dal responsabile del servizio amministrativo spetterà solo per gli studenti universitari che abbiano superato almeno il 60% degli esami per crediti formativi per il piano di studi ed in corso. Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente, il piano di studio previsto e la documentazione comprovante il conseguimento dei crediti universitari previsti dal presente regolamento.

2. Nel rispetto delle suddette fasce di reddito il medesimo responsabile provvederà al rimborso delle spese sostenute per la frequenza di un solo corso post-universitario (quale master, corso di specializzazione o corso di alta formazione presso enti pubblici o privati riconosciuti) strettamente collegato al conseguimento della laurea e sempre nel limite massimo di € 1.000,00.
3. Il responsabile del servizio amministrativo erogherà infine i contributi per il conseguimento di attestati relativi al superamento con esito favorevole di corsi di perfezionamento post-universitari sulla base dei criteri previsti nel limite massimo di € 500,00 e compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.
4. Il termine del procedimento è fissato in 90 giorni.

***Art. 9 - Contributi per il conseguimento di qualifiche professionali di I° e II° livello legalmente riconosciute in Italia o nella Comunità Europea e per il conseguimento di certificazioni informatiche e linguistiche riconosciute dal MIUR.***

1. Il Comune prevede – nei limiti delle disponibilità di bilancio – a stanziare risorse per contributi per il conseguimento di qualifiche professionali di I° e II° livello legalmente riconosciute in Italia e nella Comunità Europea ai sensi della legge 845/78 e per le certificazioni informatiche e linguistiche riconosciute dal MIUR.



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

2. Per richiedere tale forma di contribuzione è necessario che il soggetto richiedente, in possesso del requisito della residenza da almeno due anni, presenti regolare istanza su appositi moduli predisposti dall'ente e documenti (con esibizione dell'attestato conseguito per il corso appena tenuto e superato con esito positivo) il conseguimento della qualifica professionale o della certificazione informatica o linguistica. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata l'attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente. Il contributo spetterà sulla base dei seguenti criteri:

| LIMITI INFERIORI E SUPERIORE ISEE riferito ai redditi dell'anno precedente |               | PERCENTUALE DI CONTRIBUTO SPETTANTE |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| da € 0,00                                                                  | a € 25.000,00 | 100%                                |
| da € 25.000,01                                                             | a € 35.000,00 | 80%                                 |
| da € 35.000,01                                                             | a € 45.000,00 | 60%                                 |
| Da € 45.000,01                                                             | A € 65.000,00 | 30%                                 |
| Oltre € 65.000,00                                                          |               | 0%                                  |

e comunque nel limite massimo di € 400,00 e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

I contributi subiranno una riduzione proporzionale in caso di incapacienza e per ciascun beneficiario verrà effettuato un taglio nella stessa misura percentuale.

4. Il responsabile del procedimento, il cui termine è fissato in 60 giorni, è il responsabile del servizio amministrativo.

***Art. 10 - Contributi per spese sostenute per acquisto farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.***

1. Il Comune prevede l'erogazione di un contributo per le spese sostenute da cittadini residenti da almeno due anni e stabilmente dimoranti per l'acquisto dei farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Dopo la pubblicazione del relativo avviso, i cittadini in possesso dei requisiti potranno presentare la domanda di contributo allegando la documentazione delle spese sostenute in originale, quali scontrini fiscali con il codice fiscale del soggetto richiedente e componente del nucleo familiare.
2. Per i parafarmaci non sono previsti rimborsi. L'importo spettante sarà determinato sulla base dei seguenti criteri ed erogato dal Responsabile del servizio amministrativo previa istruttoria e nel tempo massimo di 90 giorni:

| LIMITI INFERIORI E SUPERIORE ISEE riferito ai redditi dell'anno precedente |               | PERCENTUALE DI CONTRIBUTO SPETTANTE |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| da € 0,00                                                                  | a € 25.000,00 | 70%                                 |
| da € 25.000,01                                                             | a € 35.000,00 | 50%                                 |
| oltre € 35.000,00                                                          |               | 0%                                  |



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

e comunque entro i limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio.

I contributi subiranno un taglio percentuale in caso di incapienza ossia a ciascun beneficiario verrà effettuato un taglio proporzionale.

***Art. 11 - Contributi per spese sostenute per la partecipazione dei cittadini residenti e stabilmente dimoranti in Presenzano ai soggiorni-vacanza o ai viaggi di istruzione organizzati dall'ente***

1. Il Comune prevede una quota di compartecipazione a favore dei cittadini residenti da almeno due anni e stabilmente dimoranti per almeno sei mesi in Presenzano a soggiorni-vacanza per anziani che abbiano compiuto o compiano i sessanta anni di età nell'esercizio che delibera lo stanziamento e viaggi di istruzione per studenti in regola con il corso di studi - promossi senza debiti formativi alla classe superiore- al fine di favorire processi di socializzazione, svago, approfondimento culturale. Le iniziative saranno pubblicizzate mediante avviso pubblico che indicherà condizioni e requisiti di partecipazione.
2. Oltre ai citati requisiti soggettivi (residenza, stabile dimora, età, merito scolastico), la quota di partecipazione a carico dei richiedenti ammessi sarà determinata sulla base dei seguenti criteri:

| LIMITI INFERIORI E SUPERIORE ISEE riferito ai redditi dell'anno precedente |               | QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEL PARTECIPANTE |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| da € 0,00                                                                  | a € 25.000,00 | 0%                                                |
| da € 25.000,01                                                             | a € 35.000,00 | 10%                                               |
| da € 35.000,01                                                             | a € 45.000,00 | 15%                                               |
| oltre € 45.000,00                                                          |               | 20%                                               |
| Assenza della Certificazione ISEE                                          |               | 40%                                               |

3. Il responsabile del procedimento, il cui termine è fissato in 30 giorni, è il responsabile del servizio amministrativo.

***Art. 12 - Contributi a favore delle famiglie: bonus neonato.***

1. Il presente Regolamento disciplina altresì, in attuazione alla politica dell'Amministrazione Comunale, che considera la famiglia soggetto deputato alla cura e al soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, il contributo denominato bonus neonato come di seguito disciplinato.
2. Ai fini dell'erogazione del presente contributo si intende per:
  - nucleo familiare: il nucleo come definito dall'articolo 2 del D. Lgs.31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

- primo figlio: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo, nel cui nucleo familiare di appartenenza non risultino presenti, alla data della sua nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
  - figlio successivo al primo: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo, nato o adottato successivamente al primo figlio;
  - figli gemelli: i figli legittimi, naturali riconosciuti o legittimati, qualora la nascita sia avvenuta con le modalità del parto gemellare, o i figli adottivi, anche se non fratelli, qualora siano stati adottati contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti nel cui nucleo familiare di appartenenza risultino o meno presente, alla data della nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
  - adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
3. I soggetti beneficiari possono essere il genitore o i genitori residenti da almeno due anni a Presenzano e dimoranti per almeno sei mesi dell'anno a Presenzano:
- a. nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi e risultanti nel medesimo stato di famiglia, indifferentemente uno dei due genitori;
  - b. nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore residente in Presenzano con cui il figlio convive;
  - c. nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive in Presenzano (risultante dallo stato di famiglia);
  - d. nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore ove residente in Presenzano (risultante dallo stato di famiglia);
4. Le condizioni di cui sopra devono sussistere alla data di registrazione dell'atto di nascita nei registri del Comune di Presenzano, che sarà comunicata dal responsabile dell'ufficio anagrafe.
- Il bonus è concesso ed erogato al genitore o ai genitori aventi diritto in occasione della nascita di un figlio o dell'adozione di un minore. Almeno uno dei genitori conviventi con il minore deve, alla data di nascita del figlio o di adozione, essere residente da almeno due anni nel Comune di Presenzano e dimorante per almeno sei mesi all'anno.
5. Il bonus è fissato nella misura di € 2.000,00.
6. Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno.

***Art. 13 – Contributi una tantum a favore delle famiglie: bonus neonato comunale. - abrogato***



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

**CAPO III**

**VANTAGGI ECONOMICI**

**Art. 14 - Destinatari degli interventi**

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

**Art. 15 - Natura del vantaggio economico**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:

a) godimento di un bene comunale mediante:

- concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
- concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
- concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;

b) fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- servizi a domanda individuale;
- servizio di trasporto scolastico.

**Art. 16 - Utilizzo di immobili, strutture o beni**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
5. Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
6. Il Comune può consentire l'uso di beni mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

7. L'uso dei beni di cui al comma 6 è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
8. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

***Art. 17 - Servizi a domanda individuale (mensa) e trasporto scolastico***

1. Per la mensa (servizio pubblico a domanda individuale ai sensi del D.M. 31/12/1983) ed il trasporto scolastico il Comune di Presenzano garantisce la gratuità del servizio con la conseguente fruizione a tutti gli aventi diritto. Rispetto a diverse scelte che la competente Giunta comunale si riserva in futuro in ordine alla determinazione di una percentuale di copertura del servizio, il presente regolamento sarà integrato con la fissazione dei seguenti criteri:

residenza nel Comune;

reddito familiare sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);

numero di figli che usufruiscono del servizio.

Per l'ammissione a tale vantaggio economico il procedimento sarà il seguente:

a) Apertura del procedimento

L'apertura del procedimento avviene su domanda redatta a cura dell'interessato

b) Documentazione richiesta

La documentazione richiesta è:

- stato di famiglia;
- attestazione ISEE.

c) Istruttoria

L'istruttoria delle pratiche da parte dell'ufficio comunale competente prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;

d) Provvedimento definitivo

Il Responsabile del competente servizio amministrativo deciderà in merito alla concessione del vantaggio economico.



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

***CAPO IV***

***CONTRIBUTI STRAORDINARI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE FISICHE***

***Art. 18 Oggetto***

Il presente capo è finalizzato a uniformare criteri, requisiti e procedure per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche, consentendo in ogni caso la diversificazione e la personalizzazione degli interventi ove necessario.

***Art. 19 Obiettivi***

Il Comune, coerentemente con la normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall'art.2 della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali n.328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il tramite dell'Ufficio di Piano;  
promuove autonomamente la qualità della vita dei propri cittadini garantendo interventi volti alla non discriminazione e valorizzando e sostenendo la famiglia ed i soggetti cosiddetti "deboli" (minori, anziani e diversamente abili in condizioni di difficoltà);  
previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.

***Art. 20 Contributi***

Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

- a) ad erogare contributi economici straordinari a persone singole o a nuclei familiari;
- b) a valorizzare ed incentivare forme organizzate di volontariato e solidarietà sociale, orientate a perseguire gli obiettivi di cui al presente capo, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà nell'accezione espressa dall'art. 3 e 5 Decreto Legislativo 267/2000 e dall'art. 1 e 5 della L. 328/2000.

***Art. 21 Destinatari***

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, i cittadini residenti da almeno due anni e stabilmente dimoranti per almeno sei mesi nel Comune.

Il sistema integrato di servizi ed interventi sociali ha carattere di universalità.

Suoi primi destinatari, in un'ottica insieme di prevenzione e di sostegno, sono i soggetti portatori di bisogni gravi, dando quindi priorità:

- a) ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito;



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

- b) ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- c) ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate a seguito all'analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata in sede di Piano Sociale di Zona.

***Art. 22 Stato di Bisogno***

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
- d) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- e) situazioni di lutto o malattia tali da comportare, in conseguenza delle spese sostenute o per l'impatto sulle condizioni lavorative, un pesante disagio al soggetto o al nucleo familiare in termini di aggravamento della condizione socio-economica. In tutti i casi elencati sarà acquisita una relazione del competente servizio sociale allertato dal richiedente.

***Art. 23 Forma delle prestazioni***

Le differenti forme di prestazione sono basate sulla valutazione dei singoli bisogni e conseguentemente delle relative progettualità.

Le prestazioni possono pertanto assumere forme quali:

- a) contributi diretti in danaro volti al superamento di stati di bisogno anche temporaneo;
- b) buoni/voucher per l'acquisto di alimenti od altri beni, per il mantenimento di cittadini anziani o diversamente abili al domicilio, per residenzialità temporanea di diversamente abili, per la partecipazione a soggiorni climatici, per il sostegno alla genitorialità, ecc.

Con "buono" si intende una provvidenza economica a favore del richiedente, liberamente spendibile, per i casi in cui la prestazione possa essere erogata da un prestatore di assistenza familiare o cooperative sociali o da reti di solidarietà (vicini, volontariato, ecc.)

Con "voucher" si intende un titolo sociale a favore del richiedente vincolato all'acquisto di specifici servizi e/o prestazioni erogate da prestatori di assistenza professionali accreditati.



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

***Art. 24 Modalità di erogazione***

Di regola, i contributi in denaro sono erogati, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato (parente o non)/tutore, che si impegna a farne uso conforme alle motivazioni della richiesta.

Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei contributi erogati, ovvero in caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie, il SERVIZIO AMMINISTRATIVO potrà provvedere direttamente al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, SPESE ALIMENTARI,...

***Art. 25 Definizione del nucleo familiare***

Ai fini del presente Regolamento per “nucleo familiare” si intende la “famiglia anagrafica” ossia quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Ai fini di una valutazione socio economica del nucleo familiare, qualora l'autocertificazione, effettuata ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, risultasse difforme da quanto risultante dallo Stato di Famiglia, nell'impossibilità di regolarizzare immediatamente la situazione di fatto, tramite dichiarazione presentata ai servizi demografici, l'Assistente Sociale, in accordo con il Responsabile di Servizio, potrà riservarsi di valutare la situazione familiare autocertificata, previo controllo da parte della Polizia locale.

I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Per i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei soggetti che ai fini Irpef risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi, dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche, si rinvia all'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (DPCM n° 242 del 04/04/2001).

***Art. 26 Parenti tenuti agli alimenti***

Per la definizione di “parenti tenuti agli alimenti” si fa riferimento al disposto dell'art.433 e seguenti del Codice Civile.

I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile sono convocati, tenuto conto della complessità del progetto assistenziale e delle dichiarazioni rese, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto stesso, ovvero, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente.

Ai sensi dell'art.437 del Codice Civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI.**

obbligato, a prestare gli alimenti al donante, nei limiti del valore della cosa donata.

***Art. 27 Interventi di sostegno economico diretto***

L'assistenza economica si inserisce in una rete di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica disagiata.

Gli interventi di sostegno economico si distinguono in:

- a) contributi straordinari ed eccezionali una tantum;
- b) assegnazione di titoli di acquisto.

Il presupposto degli interventi di cui al presente titolo è costituito dalla valutazione socio economica del nucleo familiare così come definito dal precedente art. 25.

Tali interventi sono inoltre effettuabili nel caso in cui siano inseriti in un progetto di aiuto condiviso con l'Assistente Sociale competente, a sostegno dell'utente e qualora quest'ultimo si attivi nella realizzazione dello stesso.

***Art. 28 Interventi economici per necessità di carattere straordinario***

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari ed eccezionali, a fronte di una motivata relazione dell'Assistente Sociale, tesi al superamento di necessità particolari o eventi eccezionali. Si richiama, per tali interventi, quanto comunque disposto nell'art. 22.

***Art. 29 Assegnazione di titoli di acquisto***

Il Comune eroga titoli di acquisto in favore di famiglie con redditi economici insufficienti.

Lo stato di bisogno è riferito alle situazioni esemplificate nell'art. 22.

Il titolo di acquisto - nominativo ed erogato ad integrazione od in alternativa al contributo economico diretto - consente di acquistare prodotti di prima necessità presso esercizi accreditati, il cui elenco è fornito al richiedente.

Potranno essere acquistati generi alimentari (ad esclusione di alcoolici), capi di abbigliamento e prodotti farmaceutici presso negozi alimentari, supermercati, "discount", negozi di abbigliamento,....

***Art. 30 Modalità di presentazione delle richieste di interventi***

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Assistenti Sociali, previo colloquio con l'Assistente Sociale di riferimento.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.



**COMUNE DI PRESENZANO**

**PROVINCIA DI CASERTA**



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI**

***Art. 31 Istruttoria della domanda***

La domanda di intervento economico, corredata della documentazione necessaria, è protocollata a cura dell'ente.

L'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda provvede a formalizzare il rigetto motivato della stessa o ad erogare il contributo.

L'istruttoria è esperita dall'Assistente Sociale che ha ricevuto la domanda ed è successivamente valutata da una Commissione composta dalle Assistenti Sociali comunali e dal responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

La concessione dell'intervento è disposta con atto deliberativo.

Qualora si rilevino evidenti contrasti tra la situazione economica dichiarata ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di grossa cilindrata, categoria catastale dell'immobile abitato, ecc.) si potrà procedere, prima dell'accoglimento della domanda, ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente.

Ove ritenuto necessario, al fine di approfondire le informazioni in possesso dell'ufficio, l'Assistente Sociale effettua una visita domiciliare, redigendo una sintetica relazione che integra e completa la documentazione relativa all'istanza di intervento, avvalendosi anche, laddove necessario, della collaborazione di altri Uffici dell'Ente o della Polizia Municipale.

Qualora a seguito di visita domiciliare venga constatata la difformità tra quanto dichiarato dal richiedente e il tenore di vita accertato, la relazione dell'Assistente Sociale è motivo sufficiente al rigetto della richiesta.



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI**

**CAPO V**

**PATROCINI**

**Art. 32 - Natura del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta comunale.

**Art. 33 - Soggetto competente alla concessione di patrocini**

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della giunta comunale:
  - a) *per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);*
  - b) *per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).*

**Art. 34 - Soggetti beneficiari dei patrocini**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
  - a) *associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;*
  - b) *altri organismi no profit;*
  - c) *aziende pubbliche di servizi alla persona;*
  - d) *soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.*
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

**Art. 35 - Criteri per la concessione di patrocini**

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) *coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;*
  - b) *rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);*



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI**

*c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.*

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

**Art. 36 - Concessione di patrocini in casi eccezionali**

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

**Art. 37 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
  - a) per iniziative di carattere politico;
  - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

**Art. 38 - Procedura per la concessione di patrocini**

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
  - a) *natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;*
  - b) *altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;*
  - c) *impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;*
  - d) *principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.*



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI**

3. L'Amministrazione formalizza con specifico provvedimento deliberativo la scelta di patrocinare l'evento.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

**Art. 39 - Utilizzo dello stemma del Comune**

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è evidenziato dagli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

**Art. 40 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico**

1. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dal presente regolamento nel capo III.

**Art. 41 - Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro**

1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
  - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;*
  - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.*
2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

**Art. 42 – Rendicontazione dei patrocini concessi**

1. In caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro (con concessione del contributo e dell'uso dello stemma), il beneficiario dell'iniziativa dovrà produrre:
  - a) la documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza, ove prevista dal programma patrocinato;*
  - b) relazione sullo svolgimento dell'evento con i benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 40.*



**COMUNE DI PRESENZANO**

**PROVINCIA DI CASERTA**



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
ASSOCIAZIONI**

**CAPO VI**

**PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

**Art. 43 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

**Art. 44 - Albo dei beneficiari**

1. L'albo dei beneficiari è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.

2. L'albo è aggiornato con cadenza annuale a cura del responsabile del servizio competente.

3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

**Art. 45 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.